



STATO MAGGIORE DELLA MARINA
6° Reparto Aeromobili

5° Ufficio

Indirizzo Telegrafico: MARISTAT
e-mail pei: maristat@marina.difesa.it
e-mail pec: maristat@postacert.difesa.it

Firmato digitalmente da:
STATO MAGGIORE DELLA MARINA -
In data:
Tuesday, October 6, 2026 9:25:37 PM
Motivazione:
M_D MSTAT RG26 n. 0091560 06/10/2026

p.d.c.: C.F. Andrea TONDO ☎ 71 44580 – +39 06 3680 4480
andrea.tondo@marina.difesa.it

Allegati nr. //

Al: **STAZIONE AEROMOBILI DELLA MARINA MILITARE -
GROTTAGLIE (PEC)**

e, per conoscenza: **UFFICIO GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA'
AMMINISTRATIVA M.M. (PEC)
MARISTAT UPGF (Interno)**

Argomento: **E.F. 2026 - 2027 - Cap. 1190 P.G. 7 LINEE AEREE AB212 - SUPPORTO
LOGISTICO. LETTERA DI MANDATO.**

- Riferimenti:
- a. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
 - b. D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49 - Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del D. Lgs 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE;
 - c. Dp. n. 00282008 in data 11.04.2013 di SEGREDIFESA - Ambito di applicazione del D. Lgs 208/2011 - Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE.
 - d. D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
 - e. Dp. n. M_D GSGDNA REG2017 0065361, in data 15 settembre 2017, di SEGREDIFESA (clausole di codificazione);
 - f. Dp. n. M_D GSGDNA REG2017 0087465 in data 29.11.2017 (D.Lgs. CE n 1907/2006 – regolamento Reach);
 - g. D.lgs. 15 marzo 2010, nr. 66, Codice dell'Ordinamento Militare, art. 538-bis.
 - h. Norma AER(EP).P-2005 "Mantenimento dell'Aeronavigabilità", edizione del 07.07.2016;
 - i. Norma AER(EP).P-145 "Requirements for maintenance organizations", edizione 12.06.2017 e successivi supplementi;
1. Al fine di garantire l'aeronavigabilità degli Aeromobili delle Forze Aeree della Marina Militare, assicurando l'efficienza e la piena disponibilità degli stessi, questo Stato Maggiore ha la necessità di provvedere alla rimessa in efficienza degli articoli di configurazione riportati negli allegati.

2. Per quanto sopra, si conferisce mandato a codesta Stazione Appaltante, in qualità di Ente Ordinatore Primario di Spesa (E.O.P.S.), per l'avvio delle attività tecnico-amministrative per la finalizzazione di un idoneo atto giuridico di importo non superiore a 430 K€, finanziato sul capitolo 1190 Art. 7 sulla UEP 17/2027/3817.
3. L'atto giuridico dovrà prevedere la fornitura delle seguenti prestazioni:
 - attività programmate di rimessa in efficienza, a prezzi fissi di riparazione e revisione, degli articoli di configurazione riportati in allegato 1;
 - attività programmate di rimessa in efficienza a quantità indeterminata e a prezzi fissi di riparazione e revisione, degli articoli di configurazione riportati in allegato 2;
 - attività di fornitura, su richiesta, delle parti riportate in allegato 3 eventualmente necessarie per la manutenzione degli assiemi presso i Reparti di Volo;
 - attività, su richiesta, di rimessa in efficienza, di riparazione e revisione degli articoli di configurazione riportati in allegato 3;
 - attività non programmabili per un importo non superiore al 20% dell'importo contrattuale, riguardanti la fornitura e/o la riparazione di materiali e attrezzature necessarie a garantire il supporto manutentivo agli articoli di configurazione e agli aeromobili della F.A..
4. Nel merito si rappresenta che la natura dei materiali oggetto dell'acquisizione di cui al presente mandato è funzionale all'esigenza operativa dello strumento militare e si ritiene, pertanto, sussistano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) ovvero lettera c) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49 ai fini dell'applicabilità del D. Lgs. 208/2011.
5. Si specifica, inoltre, che la quota ricomprende gli incentivi per funzioni tecniche ex. art. 45 D. Lgs 36/2023 ove previsti.
6. Ai fini dell'applicazione del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 si dichiara che i materiali/lavori/servizi, oggetto del processo acquisitivo di cui alla presente lettera di mandato, sono strumentali alle esigenze operative e acquisiscono natura di materiale militare.
7. L'oggetto dell'acquisizione, pur rientrando nelle tipologie elencate nella Delibera del Consiglio della C.E.E. del 15 aprile 1958 ma non ravvedendosi interessi essenziali per la sicurezza nazionale da tutelare, per l'impresa in parola non ricorrono le condizioni di applicabilità dell'art. 346 (ex art. 296 del TCE) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
8. L'affidamento della commessa e l'esecuzione contrattuale dell'impresa non prevedono la trattazione di materiali e informazioni classificate.
9. Per la codificazione, il relativo atto amministrativo dovrà prevedere, nella sua interezza e senza alcuna eccezione, la "Clausola standard di codificazione", aggiornata e diramata da SGD/DNA con il documento in riferimento e..

10. I materiali oggetto della commessa dovranno rispondere ed essere utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" come prescritto da SGD/DNA (riferimento f.).
11. Ai fini dell'emissione dei Certificati di Uso Finale (*End User Certificate*), si rende noto che i materiali in approvvigionamento sono destinati ad uso esclusivo delle Forze Armate italiane e non saranno riesportati.
12. Infine, per l'eventuale applicazione del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, si rappresenta che l'oggetto dell'acquisizione di cui al presente mandato è destinato ad essere impiegato a supporto degli Aeromobili/Unità Navali.

p. IL CAPO DEL 6° REPARTO AEROMOBILI

IL VICE CAPO REPARTO
C.V. Onofrio Marco FRUMUSA
Documento firmato digitalmente